

SCHEMA DI CONTRATTO

**SERVIZIO DI RACCOLTA DATI PER IL SONDAGGIO CONGIUNTURALE SUL
MERCATO DELLE ABITAZIONI IN ITALIA IN FAVORE DELLA BANCA D'ITALIA,
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DI TECNOBORSA**

CIG _____

TRA

**l'AGENZIA DELLE ENTRATE (di seguito anche "AdE"),
con sede legale in Roma, Via Giorgione n. 106,
Codice Fiscale e Partita IVA: 06363391001,**

**la BANCA D'ITALIA (di seguito anche "Banca")
Istituto di Diritto Pubblico
con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 91,
Codice Fiscale: 00997670583 e Partita IVA: 00950501007,**

**TECNOBORSA SCPA (di seguito anche "Tecnoborsa")
Società di diritto privato in controllo pubblico
con sede legale in Roma, Viale delle Terme di Caracalla n. 69/71,
N. iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA: 07375771002,**

d'ora in avanti anche indicati come "i Committenti",

E

**la Società
con sede in
di seguito denominata anche "Società"
Codice Fiscale: e Partita IVA:,**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente contratto ha per oggetto lo svolgimento di una rilevazione campionaria, con cadenza periodica, sullo stato del mercato immobiliare in Italia, composta da n. 12 rilevazioni trimestrali consecutive, focalizzate prevalentemente sul mercato residenziale, in favore dell' Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, e di Tecnoborsa.
2. I sondaggi trimestrali devono svolgersi nei mesi di ottobre, gennaio, aprile e luglio, salvo differenti indicazioni comunicate dai Committenti, con le modalità operative di cui al Capitolato tecnico (allegato 1), e devono completarsi al massimo entro 30 giorni di calendario.
3. L'indagine è funzionale ad una successiva analisi ed alla elaborazione di scenari di tendenza attendibili che possano fungere da supporto per scelte di natura economico-gestionale anche da parte degli operatori che dovessero consultare il Rapporto congiunto. I Committenti potranno utilizzare i dati raccolti dalla Società per i propri fini istituzionali senza limitazioni di modo e di tempo.
4. L'unità di rilevazione è l'agenzia immobiliare. Il questionario da utilizzare è predisposto d'intesa tra i Committenti e trasmesso alla Società nei termini di cui al Capitolato tecnico. Il questionario, somministrato per via telematica dalla Società, è compilato da un agente immobiliare, operante per l'agenzia, che risponde per il complesso dell'attività dell'agenzia.
5. La numerosità obiettivo per ogni singola rilevazione periodica (di seguito anche detta "sondaggio") è di 1.500 agenzie con risposte valide, fermo restando la numerosità minima per ogni strato geografico di cui all'Appendice 1 del Capitolato tecnico, come meglio dettagliato al punto 2 del citato Capitolato. Le liste di agenzie o di agenti immobiliari sono fornite alla Società dai Committenti, previa concertazione tra questi ultimi.
6. Salvo cadute di risposta, in ciascuna edizione del sondaggio vengono ricontattati i medesimi agenti che hanno partecipato al sondaggio precedente, purché continuino ad operare per la stessa agenzia (campione panel).
7. All'esito di ogni sondaggio, l'archivio contenente le risposte valide fornite dagli intervistati viene trasmesso dalla Società, su supporto elettronico, contestualmente a tutti i Committenti con le modalità e i tempi stabiliti nel Capitolato.
8. In ogni caso, le prestazioni dovranno essere svolte in conformità alle disposizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato tecnico (allegato 1) e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara (allegato 2); tali documenti formano parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO, FACOLTÀ DI RECESSO DEI COMMITTENTI

1. Il contratto ha durata di tre anni, con decorrenza dalla rilevazione di (*mese/anno*). Si applicano al presente contratto tutte le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs n. 50/2016.
2. Il valore complessivo triennale del contratto al netto dell'IVA è pari a Euro XXXX [*in fase di stipula verrà indicato il valore riveniente dal prezzo unitario offerto dall'aggiudicatario per singola intervista x 18.000 (numero massimo di interviste nel triennio contrattuale – ossia 1.500 interviste per 12 rilevazioni)*]. Detto importo tiene conto degli oneri per la sicurezza specifici dell'attività d'impresa e del costo della manodopera (indicati al successivo articolo 5, comma 2), nonché delle spese generali e accessorie connesse con l'espletamento del servizio.
3. I Committenti hanno facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante un preavviso scritto di almeno 30 giorni, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 109 del D.lgs. 50/2016.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., i Committenti hanno altresì diritto di recedere qualora il servizio di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico e la Società non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara. I Committenti procederanno con il recesso previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a quindici giorni.

ARTICOLO 3 – REFERENTE PER LA RILEVAZIONE

1. Entro cinque giorni dalla data di stipula del presente contratto e comunque prima dell'inizio delle attività la Società deve comunicare ai Committenti i recapiti telefonici ed *e-mail* del "Referente per la rilevazione" indicato nell'Offerta tecnica, che rappresenterà ad ogni effetto la Società stessa e svolgerà il ruolo di persona di contatto in tutte le fasi della rilevazione, secondo quanto meglio dettagliato al punto 9 del Capitolato tecnico.
2. Il "Referente per la rilevazione" dovrà rimanere in carica per tutta la durata contrattuale; potrà essere sostituito dalla Società con altro soggetto avente qualifica ed esperienza professionale almeno pari a quelle del componente sostituito solo in caso di giustificati motivi e previa approvazione dei Committenti. I Committenti potranno richiedere in corso di esecuzione la sostituzione del citato Referente ove ritenuto non idoneo; in tal caso la Società dovrà provvedere alla sostituzione con altro soggetto avente analoga qualifica ed esperienza professionale.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

1. La Società si obbliga a:
 - a) svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto con personale di cui garantisce onestà, affidabilità, correttezza, professionalità, competenza, riservatezza e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato tecnico;
 - b) rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 - Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) adottando ed osservando nell'effettuazione delle prestazioni tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza, sollevando i Committenti da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. La Società è comunque responsabile per tutti gli adempimenti

in materia di salute e sicurezza sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, specificamente, per gli adempimenti che gli stessi devono compiere, per quanto di competenza, in relazione ai rischi intrinseci alla natura delle attività da svolgere;

- c) osservare integralmente, nei confronti del personale utilizzato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, il trattamento economico e normativo stabilito dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi in vigore per la categoria, provvedendo a proprie cura e spese al pagamento di tutti gli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali relativi al personale medesimo. I Committenti effettueranno i controlli sulla regolarità contributiva e fiscale previsti dalla normativa vigente in materia;
- d) comunicare tempestivamente ai Committenti ogni modifica degli assetti proprietari, della struttura e degli organi tecnici e amministrativi della Società nonché produrre in tali casi le pertinenti dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- e) fassumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine la Società si impegna a:
 - comunicare ai Committenti tempestivamente e, comunque, non oltre sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, la Società si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. La Società si impegna altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi;
 - inserire nei contratti con i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 - dare immediata comunicazione, agli Istituti e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- f) consentire ai Committenti l'esecuzione di qualsiasi controllo sullo svolgimento del servizio. In tal caso, la Società dovrà fornire tutta la documentazione richiesta ai fini dell'effettuazione di tali controlli e prestare la massima collaborazione, rinunciando ad opporre qualsiasi segreto idoneo ad impedire, ostacolare o comunque diminuire l'efficacia dei controlli medesimi.

ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo per ogni singola intervista valida è stabilito in Euro XXXX, oltre IVA [*in fase di stipula verrà indicato il prezzo unitario offerto in gara dall'aggiudicatario*]. Il corrispettivo massimo per la singola rilevazione periodica di 1.500 interviste valide è pari ad Euro XXXX oltre IVA (*in fase di stipula verrà indicato il valore riveniente dal prezzo unitario offerto X la numerosità obiettivo di 1.500 interviste*).
2. Il corrispettivo è comprensivo di ogni spesa e onere connessi con lo svolgimento del servizio, ivi inclusi gli oneri per la sicurezza specifici dell'attività d'impresa e i costi per la manodopera, pari rispettivamente a XXXXX euro e a XXXXX euro.

3. Ogni rilevazione trimestrale è composta da 1.500 interviste valide, garantendo comunque una numerosità minima per ogni strato geografico secondo la distribuzione illustrata nell'Appendice 1 al Capitolato (numerosità obiettivo per ciascuna rilevazione).
4. Nel caso il numero di interviste sia inferiore a 1.200 unità (ma superiore a 1.000), ferma l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 14, le Committenti si riservano il diritto di ridurre il corrispettivo unitario contrattualmente previsto del 20% e poi di applicarlo al numero di interviste effettuate.
5. Ferma l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 14, un sondaggio fornito con interviste in numero inferiore a 1.000 o in cui non viene raggiunta la numerosità minima in più di 5 strati geografici potrà essere, a giudizio delle Committenti, considerato come inutilmente dato, con esclusione del diritto al compenso per la Società. Laddove fosse ritenuto comunque utile si procederà alla quantificazione del corrispettivo secondo le modalità sopra esposte per il caso di interviste inferiori a 1.200 unità.
6. Un ritardo nella trasmissione del sondaggio superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato nel Capitolato Tecnico renderà la prestazione come non eseguita e la Società non avrà diritto ad alcun compenso, ferma l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 14.
7. L'esecuzione di un numero maggiore di interviste, rispetto alla numerosità obiettivo di 1.500 interviste per ciascuna rilevazione, non richiesto dalle Committenti, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore.
8. Il corrispettivo sarà corrisposto dai Committenti, pro quota in ragione di un terzo, all'esito delle rilevazioni ed in assenza di contestazioni.
9. In considerazione della natura delle prestazioni, che si svolgono al di fuori dei locali dei Committenti, i costi per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza di cui all'articolo 26, comma 5 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono pari a zero.

ARTICOLO 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. I corrispettivi saranno liquidati dai singoli Committenti, per la propria quota di competenza, previa presentazione di regolari fatture emesse verso ciascun Committente dalla Società ed inoltrate, ai sensi del D.M. del MEF n. 55/2013 e dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, esclusivamente in forma elettronica, separatamente ai Committenti e intestate rispettivamente a¹:
 - a) Agenzia delle Entrate - Codice univoco _____ - Via _____, 00___ Roma - PI: _____;
 - b) Banca d'Italia - Codice univoco _____ - Via _____, 00___ Roma - P.I. _____;
 - c) Tecnoborsa SCPA - Codice univoco _____ - Via _____, 00___ Roma - PI: _____.
2. Sulle fatture dovrà essere indicato l'IBAN del conto corrente dedicato di cui all'articolo 4, comma 1, lett. e), il C.I.G. _____ identificativo del presente contratto.
3. La liquidazione delle fatture elettroniche sarà effettuata da ciascun Committente a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente, una volta effettuate le verifiche di conformità

¹ Si invita a verificare, per quanto di proprio interesse, la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.

alle previsioni contrattuali delle prestazioni rese, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse.

4. Le fatture dovranno inoltre essere emesse secondo il regime IVA della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment"); a tal fine le stesse dovranno obbligatoriamente riportare, rispettivamente, la P.I. dei Committenti.
5. In ogni caso, sull'importo netto di ciascuna fattura verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e previa acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
6. La liquidazione del corrispettivo è altresì subordinata:
 - per i pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, comprensivi di IVA, all'esito delle verifiche in materia di regolarità fiscale previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.1.2008;
 - alla regolarità della posizione contributiva della Società risultante dal DURC. Nel caso in cui dal DURC emergano inadempienze a carico della Società, troverà applicazione l'articolo 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.
7. Il pagamento dell'ultima fattura relativa al presente contratto è subordinato al rilascio alla Società del certificato di regolare esecuzione di cui al citato art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.
8. Gli oneri fiscali sono a carico dei Committenti.

ARTICOLO 7 - ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO E RINUNCIA ALLA REVISIONE DEL PREZZO DI CUI ALL'ARTICOLO 1664 COD. CIV.

1. A far tempo dal secondo anno di vigenza contrattuale, il corrispettivo unitario di cui all'articolo 5, comma 1, verrà adeguato applicando allo stesso la variazione percentuale annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - pubblicato sulla G.U. - relativa al secondo mese precedente a quello di decorrenza dell'annualità contrattuale di riferimento.
2. La Società dichiara di rinunciare ad ogni altro diritto che possa competerle a norma del dell'articolo 1664, 1 comma, cod. civ.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. La Società si impegna, pena la risoluzione del presente contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti, a non divulgare notizie relative ai Committenti di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna in ogni caso ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico.

3. La Società si impegna a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino alla esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia. La Società dovrà, inoltre, richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione o l'uso illegittimo di notizie riservate.

ARTICOLO 9 - PROPRIETA' E CONSERVAZIONE DEI DATI

1. I dati rilevati nel sondaggio sono di proprietà dei Committenti e, pertanto, la Società si impegna a non utilizzarli per scopi propri e a divulgarli a terzi solo previa autorizzazione formale di tutti i Committenti.
2. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione degli elaborati, dei documenti e di qualunque altro materiale (anche informatico) predisposto o realizzato dalla Società (o dai suoi dipendenti e/o collaboratori) nell'esecuzione del presente contratto rimarranno di titolarità esclusiva dei Committenti che potranno quindi disporre senza alcuna restrizione.
3. La Società si obbliga a fornire ai Committenti tutta la documentazione e il materiale necessario per l'effettivo esercizio di detti diritti di titolarità esclusiva e a prestare ogni forma di collaborazione all'uopo necessaria.
4. Spetta in via esclusiva ai Committenti il diritto di utilizzare, riprodurre, trascrivere, tradurre, pubblicare, distribuire, comunicare, presentare, in tutto o in parte, e sotto qualsiasi forma, i risultati delle indagini oggetto del presente contratto.
5. La Società si impegna a conservare per almeno 2 anni, a decorrere dalla conclusione di ciascun ciclo di interviste, con le dovute cautele previste dalla legge e dall'ordinaria diligenza, l'elenco degli agenti intervistati e i relativi dati raccolti.

ARTICOLO 10 - VERIFICA DEI DATI

1. Per ciascuna rilevazione, come dettagliatamente indicato nel Capitolato, i Committenti potranno richiedere alla Società approfondimenti su dati anomali e/o errati, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei dati stessi. La Società dovrà effettuare le necessarie verifiche e riscontrare l'istanza entro il giorno lavorativo successivo a quello della richiesta, senza oneri aggiuntivi per i Committenti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14.

ARTICOLO 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, (di seguito Regolamento).
2. I dati personali, necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del contratto, nonché per gli

adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile. L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet www.agenziaentrate.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge. Le Parti si impegnano nel contratto a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria. Con la sottoscrizione del contratto e per la durata del medesimo verrà nominato il Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Il Responsabile potrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto. In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con lo specifico atto giuridico sottoscritto ai sensi del citato articolo 28 del Regolamento.

3. Con la sottoscrizione del contratto i Committenti nominano la Società Responsabile del trattamento dei dati trasmessi per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto medesimo.
4. Il trattamento dei dati personali rilevati nel corso dell'indagine da parte della Società avverrà in conformità alle disposizioni normative dettate in materia di privacy, con particolare riferimento al Regolamento Europeo 2016/679 e alle relative disposizioni attuative e al D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. in quanto applicabile.
5. Le informazioni raccolte dovranno essere utilizzate esclusivamente ai fini del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.
6. La Società si impegna comunque ad attuare, di intesa con i Committenti, tutte le misure in materia di privacy che dovessero eventualmente rendersi necessarie in osservanza a sopravvenuti obblighi di legge.

ARTICOLO 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E LIMITI ALLA CESSIONE DEI CREDITI A TERZI

1. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), dello stesso Decreto.
2. La cessione dei crediti dei Committenti, nascenti dal presente contratto, è consentita e opponibile ai medesimi nei limiti e con le forme stabiliti dall'articolo 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 13 – SUBAPPALTO

(da inserire nel caso in cui la Società non abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)

1. Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto da parte della Società.

OVVERO

(da inserire, con gli opportuni adattamenti, se la Società abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)

1. La Società, ai sensi e nei limiti previsti all'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
.....
2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali della Società, che rimane in ogni caso responsabile in solido nei confronti dei Committenti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando i medesimi da ogni pretesa dei subappaltatori nonché da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività subappaltate.
3. I Committenti provvederanno a corrispondere all'appaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore, salvi i casi previsti dall'articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016. È fatto obbligo per l'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza, verrà sospeso il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
4. Si applicano al subappaltatore le norme in materia di personale previste per l'appaltatore.

ARTICOLO 14 – PENALI

1. Qualora si verificano delle difformità rispetto alle prestazioni contrattuali indicati nel presente contratto e nel Capitolato tecnico, i Committenti hanno facoltà di applicare le penali di seguito indicate, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

In caso di :

- a) sondaggio fornito con interviste valide in numero inferiore a 1.000, una penale in misura pari al 5% del valore complessivo del contratto di cui all'articolo 2, comma 2;
- b) sondaggio fornito con interviste valide in numero compreso tra 1.000 e 1.499, una penale così commisurata:

- 30% del corrispettivo dovuto per la singola rilevazione periodica, in caso di numero di interviste valide compreso tra 1.000 e 1.100;
 - 20% del corrispettivo dovuto per la singola rilevazione periodica, in caso di numero di interviste valide compreso tra 1.101 e 1.200;
 - 10% del corrispettivo dovuto per la singola rilevazione periodica, in caso di numero di interviste valide compreso tra 1.201 e 1.300;
 - 5% del corrispettivo dovuto per la singola rilevazione periodica, in caso di numero di interviste valide compreso tra 1.301 e 1.499.
- c) ritardo nella trasmissione del sondaggio non superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato nel Capitolato Tecnico, una penale in misura pari all'1 per mille del valore complessivo del contratto di cui all'articolo 2, comma 2, per ogni giorno di ritardo;
- d) ritardo nella trasmissione del sondaggio superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato nel Capitolato Tecnico, una penale in misura pari al 5% del valore complessivo del contratto di cui all'articolo 2, comma 2;
- e) ritardo nell'esecuzione di approfondimenti su dati anomali e/o errati richiesti dai Committenti rispetto al termine di un giorno lavorativo previsto dall'articolo 10, una penale in misura pari all'1 per mille del valore complessivo del contratto di cui all'articolo 2, comma 2, per ogni giorno di ritardo.
2. Le penali verranno comminate previa valutazione delle circostanze che hanno determinato gli inadempimenti o i ritardi nell'adempimento e delle eventuali motivazioni adottate dalla Società a giustificazione degli stessi.
3. Non si darà luogo all'applicazione delle penali qualora il ritardo dipenda da cause di forza maggiore, notificate ai Committenti entro 5 giorni dal loro verificarsi.
4. L'ammontare complessivo delle penali non potrà comunque superare il dieci per cento dell'importo complessivo del contratto, pena la risoluzione del contratto prevista dall'articolo 16.
5. Le penali potranno essere in tutto o in parte compensate dai Committenti con il corrispettivo dovuto alla Società per le prestazioni contrattuali.
6. Resta ferma la possibilità per i Committenti di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 16 e, in ogni caso, di chiedere il risarcimento dei danni ulteriori.

ARTICOLO 15 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto o al medesimo correlati ai sensi di legge, la Società costituisce 3 distinte garanzie definitive, ciascuna dell'importo di Euro XXX, in favore di ciascun Committente, ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, rilasciata da XXX.
2. Tali garanzie coprono gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali. Per quanto non espressamente previsto, si applica il richiamato articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016.

3. Le garanzie saranno progressivamente svincolate, con cadenza annuale, nel limite dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito, in relazione alle prestazioni regolarmente eseguite nell'anno di riferimento, con le modalità di cui all'articolo 103, comma 5, del citato Decreto.
4. L'ammontare residuo di ciascuna garanzia, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato dopo la verifica da parte dei Committenti del rispetto degli obblighi nascenti dal contratto o a esso correlati ai sensi di legge e a seguito del rilascio alla Società del certificato regolare esecuzione di cui all'articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016.
5. Resta fermo in ogni caso il diritto dei Committenti al risarcimento dell'eventuale maggior danno ai sensi del successivo articolo 16.

ARTICOLO 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E ALTRE CAUSE DI RISOLUZIONE

1. I Committenti si riservano la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per la Società diritti o pretese di sorta all'infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite e fermi restando l'obbligo del risarcimento dei danni subiti dai Committenti e il diritto dei medesimi di escutere la garanzia di cui all'articolo 15:
 - a) qualora si verificano inadempimenti contrattuali che comportino complessivamente l'applicazione di penali per un importo superiore al dieci per cento dell'importo complessivo triennale del contratto di cui all'articolo 2, comma 2;
 - b) qualora la Società violi gli obblighi di cui agli articoli 4, lett. c) e d) e 8 del presente contratto;
 - c) in caso di mancata esecuzione di due sondaggi, anche non consecutivi.
2. Ai sensi di legge costituiscono altresì cause di risoluzione del contratto:
 - a) le ipotesi di risoluzione di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016;
 - b) la sottoposizione della Società a fallimento o altra procedura concorsuale anche stragiudiziale, salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016;
 - c) il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento a esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i. (articolo 4, comma 1, lett. e), del presente contratto)

ARTICOLO 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Responsabile del procedimento è il dott. _____, del _____ dell'Agenzia delle entrate.
2. (*eventuale*) Il Direttore per l'esecuzione del contratto (DEC) è:
 - per l'Agenzia delle Entrate, _____;
 - per la Banca d'Italia, _____;

- per Tecnoborsa SCPA, _____ .

Agli stessi competono le verifiche di conformità in corso di esecuzione di cui all'articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. La Società prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.
2. In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.Lgs. n. 159/2011 non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dei Committenti di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
3. La Società si impegna a comunicare immediatamente ai Committenti ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
 - eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85, D.Lgs. n. 159/2011 anche successivamente alla stipula del contratto;
 - ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
 - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

ARTICOLO 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
2. Per ogni controversia inerente al presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ARTICOLO 19 - IMPOSTA DI BOLLO

1. L'imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della Tabella-Allegato B al D.P.R. 642/1972 e dell'art. 1, co. 295 della Legge 296/2006, è a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 20 - ALLEGATI

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente contratto:

- Allegato 1: Capitolato tecnico;

- Allegato 2: Offerta tecnica (*da allegare in sede di stipula*);

L'AGENZIA DELLE ENTRATE

LA BANCA D'ITALIA

TECNOBORSA SCPA

La sottoscritta Società dichiara di aver preso conoscenza e di accettare il presente contratto.

LA SOCIETÀ
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(O PERSONA MUNITA DI SPECIFICI POTERI DI FIRMA)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente le seguenti clausole relative agli articoli, 4, lett. f) (Obblighi della Società), 7 (Adeguamento del corrispettivo e rinuncia alla revisione del prezzo di cui all'articolo 1664 cod. civ), 8 (Obblighi di riservatezza), 9 (Proprietà e conservazione dei dati), 14 (Penali), 16 (Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione), 18 (Legge applicabile e foro competente).

per accettazione
LA SOCIETÀ
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(O PERSONA MUNITA DI SPECIFICI POTERI DI FIRMA)